

Il giorno 20/12/2023, la CONSIGLIERA DELEGATA Sara Accorsi, ai sensi dall'art. 33 dello Statuto dell'Ente, ha proceduto all'adozione del seguente atto:

ATTO N. 345

SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI APPALTI METROPOLITANI E
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

U.O. SOCIETÀ

Fasc. 02.01.06/9/2023

SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI APPALTI METROPOLITANI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

U.O. SOCIETÀ

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 201/2022

IL SINDACO METROPOLITANO

Decisione:

- 1) **Approva**, per le ragioni indicate in motivazione, la relazione denominata “Ricognizione periodica della situazione gestionale di servizi pubblici locali a rilevanza economica della Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs n. 201/2022”, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 2) **Dà atto** che il presente provvedimento non comporta riflessi, né diretti e né indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, in quanto non richiede impegni di spesa o diminuzione di entrate, essendo la ricognizione di servizi pubblici locali un adempimento richiesto dall’art. 30 del D.Lgs 201/2022;
- 3) **Dà atto** che la relazione di cui al punto 1), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 201/2022, è pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell’Ente affidante e trasmessa contestualmente all’ANAC.

Motivazione:

Con l’art 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 è stata data delega al Governo per l’adozione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, di uno o più decreti legislativi di riordino della materia dei Servizi Pubblici di rilevanza economica mentre - con il D.Lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022 “Riordino della disciplina dei Servizi Pubblici di rilevanza economica”, è stata data attuazione alla predetta delega.

Si rileva che l'art. 2, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 201/2022 identifica i “servizi pubblici locali di rilevanza economica” con i servizi di interesse economico generale di livello locale, secondo la formulazione europea e li definisce: «i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale».

Tra i vari adempimenti previsti dal Decreto in esame, si richiama quello relativo all'articolo 30, recante “Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali”, il quale prevede che: “1. *I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti. 2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. 3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.*

La ricognizione riguarda pertanto soltanto i servizi pubblici locali di rilevanza economica, che possono essere stati affidati tramite concessione ovvero in appalto e ne sono quindi esclusi i servizi privi di rilevanza economica e quelli strumentali.

Dato atto che: la ricognizione deve essere contenuta in un'apposita relazione che deve essere aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica). Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce appendice della relazione tecnica di cui al citato articolo 20; in sede di prima applicazione, tale ricognizione è effettuata entro il 31 dicembre 2023 e prevede la compilazione, a cura di ciascun Settore, di una scheda con l'indicazione dell'oggetto e della tipologia del servizio pubblico locale affidato, del valore dell'affidamento, degli

estremi della delibera di affidamento, della forma di gestione (appalto, concessione, società mista oppure società in house), del contratto di servizio, nonché delle risorse economiche impiegate quali: proventi provenienti dall'utenza (tariffe, canoni, proventi che l'affidatario ha introitato direttamente dall'utenza per lo svolgimento del servizio), eventuali attività accessorie consentite al soggetto affidatario per la copertura dei costi, o altri proventi che l'affidatario ha ottenuto per l'erogazione del servizio - come contributi regionali o statali – sponsorizzazioni, ecc. .

Si precisa che il dato letterale della norma, che fa riferimento ai “servizi affidati”, va interpretato nel senso che la ricognizione deve riguardare solo i servizi affidati dalle Città metropolitane, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, con esclusione, quindi, dei servizi a rete, a rilevanza economica, affidati da altri enti competenti che, insistendo sul medesimo territorio, abbiano autonomamente affidato un servizio in forma aggregata che includa la Città metropolitana stessa (ad esempio, Autorità d'ambito o bacino per i servizi a rete a rilevanza economica inclusi nel TUSPL quali il Trasporto Pubblico locale).

Si precisa altresì che lo scopo di tale ricognizione è comprendere se la gestione del servizio sia ispirata ai principi di efficienza, efficacia economicità e qualità del servizio, anche nei confronti dell'utenza, nonché del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, al fine di individuare elementi di miglioramento del servizio medesimo, in un'ottica di modifica e di innovazione nelle modalità di erogazione e/o di gestione, anche in prospettiva futura.

Si rileva che il competente ufficio ha inviato la richiesta ai Settori/Aree dell'Ente ai fini della rilevazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati e tuttora in corso di validità. Poiché l'aggiornamento, come sopra rilevato, è annuale, si è altresì chiesto, per le future rilevazioni di comunicare le eventuali variazioni intervenute. Si dà atto che la ricognizione ha avuto esito negativo ad eccezione di un servizio riferito ad Autostazione di Bologna S.r.l., relativo all'affidamento della gestione, per conto del Comune e della Città Metropolitana di Bologna, della stazione terminale di partenza e di transito di tutti gli autoservizi pubblici di linea in concessione. La scheda di Autostazione di Bologna S.r.l è stata allegata, quale appendice, alla relazione tecnica del Piano di Revisione ordinaria delle partecipazioni per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 2016 in quanto servizio affidato a società in house. Con riguardo al servizio di trasporto pubblico locale, si rileva che la Relazione relativa all'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale è invece stata redatta dalla Società SRM S.r.l., in qualità di Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale del Comune di Bologna e della Città metropolitana di Bologna, secondo quanto disposto dall'art. 19 della Legge Regionale Emilia Romagna del 2/10/1998, n. 30. La suddetta Agenzia svolge, inoltre, previa convenzione con gli Enti Locali, numerose altre attività, tra cui la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale, dall'individuazione e predisposizione del capitolato, dell'avviso di gara, dello schema di contratto di

servizio e della procedura di gara fino alla nomina della commissione giudicatrice e alla stipulazione del contratto di servizio nonché il controllo dell'attuazione dei contratti di servizio relativi al trasporto pubblico locale medesimo. Tale Relazione è stata pubblicata sul sito Internet della Società, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.201/2022.

Si ritiene inoltre opportuno menzionare che nella Revisione periodica 2023 dell'Ente, riferita alla situazione contabile al 31/12/2022, come del resto nelle precedenti, si fa riferimento anche al mantenimento del Centro Agroalimentare di Bologna - CAAB S.p.A, che svolge il servizio pubblico del mercato, in qualità di Ente gestore, individuato dal Comune di Bologna, nel rispetto delle disposizioni della legge 28 febbraio 1986 n. 41 e della legge regionale Emilia Romagna del 10 dicembre 1987 n. 40, precisando che il Comune di Bologna, detiene l'80,04% del capitale sociale e ha la direzione e il coordinamento della società, ai sensi dell'art. 2497 c.c., a differenza della Città metropolitana che ha solo l'1,54% e che CAAB non riceve affidamenti dalla Città metropolitana medesima. Tuttavia trattandosi di un servizio pubblico svolto da una società partecipata che gestisce una infrastruttura importante per lo sviluppo economico del territorio, si è predisposta ugualmente la relativa scheda, che è stata condivisa con il Comune di Bologna, quale socio di maggioranza della Società, analogamente a quella di Autostazione Bologna S.r.l.

Si dà atto che ogni Comune dell'area metropolitana sta provvedendo autonomamente alla predisposizione della Relazione in quanto non sono previsti servizi pubblici locali di rilevanza economica in forma aggregata con i Comuni medesimi. Il presente documento assolve pertanto l'obbligo di cui all'art. 30, comma 1, del citato D. Lgs. n. 201/2022 solo relativamente alla Città metropolitana di Bologna. Inoltre si rileva che il Collegio dei Revisori dell'Ente, informati dell'esito della rilevazione dei Servizi pubblici locali, avuto presente la delibera avente ad oggetto "*Stato di attuazione della Revisione Periodica delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente detenute dalla Città metropolitana di Bologna di cui alla delibera del Consiglio metropolitano n. 68 del 21/12/2022 e approvazione Razionalizzazione Periodica delle Partecipazioni Pubbliche detenute al 31/12/2022, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, così come mod. dal D.Lgs. 100/2017 e adempimenti di cui al D.Lgs 201/2022*", hanno predisposto un verbale, in data 14 dicembre 2022, di cui al PG 75907/2023, nel quale prendono anche atto della redazione sulla ricognizione della situazione gestionale dei servizi pubblici di rilevanza economica, come previsto dall'art. 30 del D.Lgs 201/2022. Tale provvedimento verrà comunque inviato al Collegio medesimo per opportuna conoscenza.

Si precisa che di questo provvedimento relativo all'effettuazione della rilevazione dei servizi pubblici locali, sarà data informazione sul sito istituzionale della Città metropolitana alla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del più volte citato D.Lgs 201/2022, il quale prevede che: 1. "Al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti

e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, gli Enti locali redigono (...) la relazione di cui all'articolo 30, comma 2, tenendo conto degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9; 2. Gli atti di cui al comma 1 (...) e il contratto di servizio sono pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'ANAC.

La presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente per le motivazioni contenute al punto 2) del dispositivo.

Ai sensi dell'art. 1 comma 8 della L. n. 56/2014 il Sindaco metropolitano rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto.

Il vigente Statuto¹ della Città metropolitana prevede all'art. 33 comma 2, lett. h) la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto, su proposta del Consigliere delegato Marco Panieri.

Si dà atto altresì che è stato richiesto e acquisito, come previsto dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità tecnica secondo competenza (AGRIESTI CARMELINA - SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI APPALTI METROPOLITANI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE).

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg.15 consecutivi.

Allegato:

- 1) Situazione gestionale servizi pubblici locali di rilevanza economica - Relazione ex art. 30 D.Lgs. n. 201/2022 - ricognizione periodica al 31 dicembre 2023.

Bologna, lì 20/12/2023

per il Sindaco Metropolitano
LA CONSIGLIERA DELEGATA
Sara Accorsi²

¹ Art. 33 - Il Sindaco metropolitano

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.

2. Il Sindaco metropolitano:

omissis;

h) esercita le altre funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto o dai Regolamenti vigenti dell'ente;

² Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).